



CITTÀ di GRUMO NEVANO
Città Metropolitana di Napoli

1° Settore – Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE DI "CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 376 DEL 16/06/2025" EX D.D. N. 429 DEL 17/12/2025.

ART. 1 – Finalità

Il "Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa" (di seguito "Fondo") è finalizzato alla concessione di contributi alla locazione o all'autonoma sistemazione di nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di emergenza o disagio abitativo ovvero di priorità sociale.

ART. 2 - Misure previste

L'obiettivo specifico del Fondo è in particolare quello di offrire una risposta al fenomeno dell'emergenza abitativa attraverso l'attivazione delle seguenti misure destinate a sostenere i nuclei familiari residenti in Campania:

MISURA 1 – contributo finalizzato a sostenere i nuclei familiari in condizione di grave e permanente disagio abitativo;

MISURA 2 – contributo finalizzato a individuare una sistemazione abitativa temporanea e immediata per i nuclei familiari in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l'alloggio privato o pubblico a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

ART. 3 - Requisiti e condizioni di accesso ai contributi della Misura 1

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007,

n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b. residenza nella Regione Campania;

c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti la condizione di sovraffollamento come definita ai sensi

del successivo art. 2 lett. c, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;

d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi l'importo di euro 10.140,00;

e. non siano assegnatari in via definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di grave disagio abitativo, determinata da una delle seguenti situazioni:

a. abiti regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall'autorità pubblica competente;

b. abiti in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, in presenza di un componente in condizione di disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, certificata da struttura pubblica;

c. abiti in una condizione di sovraffollamento come definita nella seguente tabella:

Superficie catastale dell'alloggio escluse aree scoperte o, solo in caso di assenza del valore della superficie catastale in visura, numero di vani catastali	Numero di componenti del nucleo familiare
pari o inferiore a 21 mq o pari o inferiore a 1 vano catastale	2 o più persone
pari o inferiore a 32 mq o pari o inferiore a 1,5 vani catastali	3 o più persone
pari o inferiore a 42 mq o pari o inferiore a 2 vani catastali	4 o più persone
pari o inferiore a 53 mq o pari o inferiore a 2,5 vani catastali	5 o più persone
pari o inferiore a 63 mq o pari o inferiore a 3 vani catastali	6 o più persone

d. abiti in un alloggio che debba essere rilasciato per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale;

e. abiti in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di intimazione di sfratto con citazione per la convalida;

f. sia iscritto nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora del Comune;

g. sia ospite di strutture di accoglienza, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento e in fase di dimissione da tali strutture;

h. sia vittima di comprovati episodi di violenza domestica o di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù;
i. si trovi in ogni altra condizione di fragilità, vulnerabilità, rischio di emarginazione valutata dai servizi sociali territoriali o specialistici che determini una situazione di grave e permanente disagio abitativo.

3. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 è necessario, altresì, che il nucleo familiare sia, al momento della presentazione della domanda, in carico al servizio sociale con uno specifico progetto condiviso volto al raggiungimento dell'autonomia. La presa in carico e l'adesione al progetto dovranno essere attestati dal servizio competente.

ART. 4 - Requisiti e condizioni di accesso ai contributi della Misura 2

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 2 il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b. residenza nella Regione Campania;

c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'articolo 6 del Regolamento regionale n. 11/2019, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;

d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi il limite di cui all'art. 17 comma 1 bis del Regolamento regionale n. 11/2019.

2. Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l'abitazione a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

ART. 5 - Entità e finalità dei contributi della Misura 1

1. Per la Misura 1 l'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 9.000,00.

2. I contributi sono destinati:

a. fino a un massimo di € 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione o all'attenuazione del

disagio abitativo;

b. fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati;

c. contribuire al pagamento fino all'80% del canone di locazione mensile relativo al nuovo contratto da sottoscrivere, fino a un massimo 24 mensilità, nonché ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.

3. I contributi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma 1.

4. I contributi di cui al comma 2 lettera b) sono prorogabili per documentate esigenze, previa autorizzazione della Regione, in ogni caso nei limiti dell'importo massimo concedibile.

ART. 6 - Entità e finalità dei contributi della Misura 2

1. Per la Misura 2 l'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 6.000,00.

2. I contributi sono destinati:

a.1 fino ad un massimo di € 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE non superi € 10.140,00;

a.2 fino a un massimo di € 2.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE superi € 10.140,00 e non sia superiore al limite di cui all'art. 3 comma 1 lett. d;

b. fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati.

3. I contributi di cui al comma 2 lettere a) e b) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma 1.

ART. 7 - Modalità di presentazione della domanda

1. **La procedura è a sportello e le istanze verranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

2. La procedura è aperta per l'intera annualità di riferimento: dalla data di pubblicazione del presente Avviso al 31 dicembre 2026 – **termine ultimo entro e non oltre il quale presentare le istanze** – salvo esaurimento delle risorse disponibili.

3. La domanda di accesso alla Misura 1 (Allegato_1) e alla Misura 2 (Allegato_2), redatta utilizzando gli appositi modelli di **domanda di partecipazione all'Avviso pubblico per l'accesso al Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa, ai sensi della D.G.R. n. 376 del 16/06/2025**, potrà essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

Le domande di partecipazione, corredate della documentazione obbligatoria prevista dal presente Avviso, dovranno pervenire entro e non oltre il **31 dicembre 2026**, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.grumonevano.na.it.
- A mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Grumo Nevano, osservando gli orari di apertura al pubblico reperibili sul sito istituzionale;
- Tramite raccomandata a/r indirizzata al Comune di Grumo Nevano – Via Giotto, 4; la raccomandata dovrà essere spedita in busta chiusa recante l'esatta denominazione del mittente e la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL

FONDO REGIONALE DI “CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 376 DEL 16/06/2025” EX D.D. N. 429 DEL 17/12/2025”.

4. Alla domanda di partecipazione, sia per la Misura 1 sia per la Misura 2, regolarmente sottoscritta, deve essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:

- a. valido documento di riconoscimento del richiedente;
- b. attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità;
- c. dichiarazione che attesta la presa in carico del nucleo familiare resa e sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Sociali interessati (solo per la Misura 1_ALLEGATO 3);
- d. dichiarazione del proprietario dell'immobile/responsabile della struttura resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (solo nei casi di erogazione diretta ai sensi del successivo comma 7);
- e. ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti da ciascuna Misura.

L'amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di chiedere ulteriore documentazione ai fini del compimento dell'istruttoria.

5. In tal senso:

- a) i contributi della Misura 1 di cui all'art. 5 comma 2 lettera c) possono essere erogati dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e, nel caso di sottoscrizione di un contratto per immobile diverso da quello precedentemente occupato, ad avvenuto rilascio dell'immobile; tali contributi sono erogati periodicamente previa attestazione della perdurante occupazione dell'alloggio e possono essere liquidati anche al proprietario, salvo l'espressa contrarietà dell'inquilino.
- b) i contributi della Misura 1 di cui all'art. 5 comma 2 lettera b) e della Misura 2 di cui all'art. 6 comma 2 lettera b) sono erogati periodicamente a fronte della presentazione di idonea documentazione attestante la permanenza nella struttura/alloggio e possono essere liquidati direttamente al proprietario ovvero alla struttura individuata per l'ospitalità.

6. Ai fini dell'erogazione diretta del contributo al proprietario dell'alloggio ovvero alla struttura individuata per l'ospitalità, ai sensi delle precedenti lettere a) e b), è necessaria apposita dichiarazione di volontà da parte del proprietario dell'immobile/responsabile della struttura, da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

7. In caso di soggetti che occupano senza titolo edifici pubblici o privati, il contributo potrà essere erogato solo ad avvenuto rilascio dell'immobile.

Art. 8 - Cumulabilità con altri contributi

1. I contributi previsti per le Misure 1 e 2 non sono cumulabili con:

- a. i contributi per l'autonoma sistemazione erogati ai sensi dell'art. 9-sexies del Decreto-Legge 11 giugno 2024, n. 76 o di analoghe disposizioni normative;
- b. i contributi di cui al Fondo inquilini morosi incolpevoli, salvo che siano decorsi almeno 3 anni dall'erogazione del precedente contributo.

2. I contributi della Misura 1 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 5 comma 1.

3. I contributi della Misura 2 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 6 comma 1.

4. I contributi di cui alla Misura 2 sono cumulabili con i contributi di cui alla Misura 1 fino al

raggiungimento dell'importo massimo concedibile per la Misura 1, ai sensi dell'art. 5 comma 1.

5. In caso di erogazione di contributi di importo pari complessivamente all'importo massimo concedibile per la Misura 1 ai sensi dell'art. 5 comma 1, non è possibile riconoscere ulteriori contributi per la Misura 1 e per la Misura 2 salvo che siano decorsi almeno 3 anni.

Art. 9 – Valutazione delle istanze e modalità di erogazione del contributo

Le istanze verranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. All'esito positivo dell'istruttoria della singola domanda, il Comune trasmetterà il provvedimento di ammissione al contributo, richiedendo la liquidazione delle somme, alla Regione Campania - Direzione Generale per il Governo del Territorio. Una volta ricevuta la predetta liquidazione, il Comune provvederà all'erogazione del beneficio in favore del richiedente. Le risorse verranno assegnate fino all'esaurimento dei fondi disponibili

Art. 10- Tutela dei dati personali.

1. Il trattamento dei dati è connesso ai fini previsti dal presente Avviso Pubblico per tutti coloro che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti.

2. I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l'esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico rilevante in coerenza con il D. Lgs. 196/2003 e con la Legge 328/2000.

3. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

4. Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all'Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.

5. Il conferimento dei dati previsti dal modulo di richiesta è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento di concessione del contributo oggetto del bando, nonché agli adempimenti conseguenti.

6. Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati.

7. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

8. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

9. I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi.

10. I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a Paesi terzi o organizzazioni internazionali all'esterno dell'Unione Europea.

11. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione se sussistono i presupposti.

12. Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Art. 11 – Responsabile del procedimento e chiarimenti

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Paolina Del Prete. È possibile richiedere informazioni inerenti al presente avviso al seguente tel. 081 8327225-211.

Art. 12 – Controlli.

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e i dati trasmessi potranno essere comunicati dagli Uffici alla Guardia di Finanza e ad altri enti pubblici e/o privati per gli accertamenti previsti dalla legge. L'Amministrazione Comunale potrà revocare il contributo concesso nel caso in cui dall'attività di controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni. In questi casi il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n.445/2000, e sarà sottoposto alle sanzioni previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R.

Art. 13 – Pubblicità

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato:

- all'Albo Pretorio del Comune di Grumo Nevano;
- sul sito Internet del Comune di Grumo Nevano nella sezione Home Page e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 14 – Ricorsi

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente alla funzione pubblica.

Articolo 15 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda a quanto stabilito dalle nuove Linee guida regionali in materia di contrasto all'emergenza abitativa, approvate con D.D. n. 429 del 17/12/2025.